VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e in particolare, l'articolo 39;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” ed in particolare, l'articolo 13 rubricato “Danno biologico” ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTO il decreto ministeriale del 12 luglio 2000, recante “Approvazione di <<Tabella delle menomazioni>>; <<Tabella indennizzo danno biologico>>; <<Tabella dei coefficienti>>; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, ed in particolare, l'articolo 1, comma 128;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 novembre 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare, l'articolo 1, comma 1121-1126;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e le relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGESPES, con note n. 18757 del 4 febbraio 2019 e n. 43164 del 21 marzo 2019;

DECRETA

Articolo 1

1. E’ approvata, per il triennio 2019-2021, nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell’INAIL n. 2 del 9 gennaio 2019, la nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.

Articolo 2

1. La tabella di cui all’articolo 1, fermo restando quanto previsto in merito al periodo di vigenza, dal medesimo articolo 1, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 23 APR 2019

[Signature]
Tabella di indennizzo danno biologico in capitale (importi in euro)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Grado di menomazione permanente</th>
<th>Punto Inail</th>
<th>CLASSI DI ETA'</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Fino a 20</td>
<td>21-25</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>2.654,23</td>
<td>39.813,45</td>
</tr>
</tbody>
</table>